



Politeia Scuola

Associazione Sindacale

Via De Fogliani, 38 Modena

π

C.F. 94191520363

TEL. 0593968036

info@politeiascuola.it

politeiascuola@pec.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO del.....

Oggetto: Verifica delle condizioni di sicurezza e agibilità dei locali scolastici

- **Visto il D.M. del 18/12/1975** (Norme sugli indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica, indici ancora validi in base al combinato disposto di cui agli art. 5 comma 3 e art.12 comma 5 della Legge nr. 23/96) che fissa gli indici di edilizia scolastica che prevedono per ogni alunno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado **mq. 1,96 netti**;
- **Visto il D.M. del 26/08/92** che, attualmente regola, insieme al D.L. n. 81 del 9/9/2009 (che prevede per ogni lavoratore o persona ad esso equiparato almeno una superficie di **2 mq netti**), la materia di "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" che fissa l'indice di **26 persone per aula**, incluso il docente, quale "indice di massimo affollamento ipotizzabile", e che tale limite può essere superato straordinariamente del **10% solo in determinate condizioni** e previa autorizzazione del **Comando dei Vigili del Fuoco**;
- **Visto il DPR 81/2009 art. 5 c.2** (norma di riferimento che definisce oggi il numero massimo di alunni per classe in presenza di alunni con disabilità): "*Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non piu' di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessita' di tale consistenza numerica.....*" L'espressione "di norma" indica che può esserci una tolleranza (definita all'art. 4) del 10% per cui il limite di fatto potrebbe diventare 22.

Considerato che: l'ex D.M. 331/98, all'art. 18 comma 5 (ora DPR nr. 81/09), stabiliva che è compito del D.S. quale responsabile dell'attività verificare le reali dimensioni delle aule, dei laboratori, ecc. e regolarsi sul numero degli alunni per classe tenendo conto anche delle esigenze di igiene e sicurezza e che tale principio è completamente recepito nelle norme specifiche di prevenzione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di gestione delle emergenze;

Rilevato altresì che: il non rispetto degli indici minimi previsti fa automaticamente **decadere** la validità del **certificato di agibilità** e del certificato **prevenzione incendi** (l'obbligo di richiesta e di aggiornamento in caso di variazione di destinazione d'uso di ogni singolo locale attualmente è in capo al dirigente scolastico).

Appurato che:

- **il TAR Lazio**, con Ordinanza nr. 05816 del 15/12/09, ha stabilito l'obbligo per l'Amministrazione di rispettare le prescrizioni e le garanzie sanitarie correlate agli aspetti strutturali-quantitativi delle classi,
- **Il Consiglio di Stato** ha rigettato il ricorso del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'economia contro la sentenza n. 552 del Tar Lazio, ordinando ai due ministeri l'emanazione del piano generale di edilizia scolastica previsto dall'articolo 3, comma 2 del D.P.R. 81/2009,
- **il TAR Molise con 4 sentenze consecutive nel 2011 + 3 nel 2012, e 1 nel 2013:**
si **pronuncia contro l'accorpamento delle classi**, e lega il numero degli alunni delle aule all'edilizia scolastica ovvero all'effettiva grandezza delle aule.
- **il TAR del Veneto, Sez I**, con la **sentenza del 9 dicembre 2021**, afferma (facendo sempre riferimento al D.P.R. n. 81 /2009, art 5 comma 2) che risulta **illegittimo l'inserimento di un alunno con sostegno in una classe superiore a 20 studenti**, ad eccezione della presenza di deroga opportunamente motivata

Pertanto lo scrivente **Consiglio di classe (CdC)** **declina ogni responsabilità** rispetto le suddette norme previste dalla legge, e la invita ad opporsi al sovraffollamento delle classi, perché in caso di incidente, la responsabilità ricade sul dirigente scolastico come datore di lavoro responsabile della sicurezza nelle scuole.

Nome Cognome